

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2024, n. 550

[ID VIP 10824] - Parco agrivoltaico, di potenza nominale pari a 39,40 MW e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Foggia e San Severo (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SOLAR CAPITAL 4 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 46247 del 11.03.2024, acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135391 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 148997 del 22.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 174042 del 09.04.2024, con la quale il Comune di San Severo ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 195041 del 22.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi espresse;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per

formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10824, **subordinatamente** alla puntuale verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico da parte dell'Autorità competente, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, di potenza nominale pari a 39,40 MW e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), in oggetto epigrafato, **subordinatamente** alla puntuale verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico da parte dell'Autorità competente proposto dalla società "SOLAR CAPITAL 4" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 10824.pdf -

a0237c87e48d198d25e28321b46bcab2cd9a5b2dfec79c5d1c653e93162235c3

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10824

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto agrivoltaico e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	39,40 MW
UBICAZIONE	Impianto Agrivoltaico: Comuni di Foggia (FG) e San Severo (FG) Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione: Comuni di Foggia (FG) e San Severo (FG)
PROPONENTE	SOLAR CAPITAL 4 S.R.L.

Il progetto in questione prevede la realizzazione, attraverso la società di scopo **Solar Capital 4 S.r.l.**, di un **impianto solare fotovoltaico** nei territori comunali di **Foggia** e **San Severo** di potenza pari a **39,40 MW** su un'area catastale di circa **66 ettari** complessivi di cui circa 52,11 ettari recintati.

La tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici bifacciali che saranno installati su strutture mobili (tracker) di tipo mono assiale mediante palo infisso nel terreno.

Il campo fotovoltaico in progetto è costituito da **4 sezioni S1 S2, S3, S4** localizzate a circa 14 km a nord - ovest del centro abitato di Foggia e a circa 15 km a sud - est del centro abitato di San Severo:

- **Area S1:** adiacente alla A14 di estensione catastale pari a circa 5,25 ha (1,77 ha cintati);
- **Area S2:** sito che confina a est con la A14 e a sud con la S.P.22 di estensione catastale pari a circa 22,05 ha (17,91 ha cintati);
- **Area S3:** sito che confina a est con la A14 e a Nord con la S.P.22 di estensione catastale pari a circa 7,04 ha (4,13 ha cintati);
- **Area S4:** sito a ovest con la A14 e a sud con la S.P.22 di estensione catastale pari a circa 31,86 ha (28,30 ha cintati).



Figura 1 – Localizzazione dell'area di intervento



Figura 2 – Stralcio della tavola del layout di progetto

I terreni non occupati dalle strutture dell’impianto continueranno ad essere adibiti ad uso agricolo ed è prevista una piantumazione e coltivazione di ulivi.

La connessione dell’impianto sarà realizzata in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – San Severo”. Complessivamente la connessione avrà una lunghezza di circa 3 km.

Secondo il PPTR l’area di progetto rientra in “**Ambito III - Il Tavoliere**” e più nello specifico nella Figura Territoriale “**3.1 – La Piana Foggiana delle Riforma**”.

L’impianto fotovoltaico in oggetto, con riferimento al Catasto Terreni dei comuni di Foggia e San Severo (FG), sarà installato nelle aree di cui ai Fogli e particelle indicate nella tabella seguente:

DATI CATASTALI			
CAMPO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
S1	San Severo	136	21
S2-S3-S4	Foggia	13	6, 8, 62, 71, 105, 222, 223, 224, 225, 226

Tabella 1 – Particelle catastali dell’impianto agrivoltaico



Figura 3 – Inquadramento catastale aree S1-S2-S3-S4

IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area del progetto include due stazioni di servizio: le aree nel Foglio 13, Particelle 21 e 71, lambiscono la stazione "Sarno Gargano EST", mentre l'area che ricade nel Foglio 13, Particella 222, riguarda la stazione "Sarno Gargano Ovest". L'area è, inoltre, adiacente alla rete autostradale A14. Infine, la Particella 105, situata nel Foglio 13 del Comune di Foggia, è adiacente a un piccolo impianto a biomassa (B/12/07).

Sono state, inoltre, identificate due aree potenzialmente destinata ad uso industriale o militare, per le quale non si dispone al momento di riferimenti certi. In attesa di ulteriori verifiche, non si terrà conto di questa possibilità ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 20, co. 8, del D.lgs. n. 199/2021 in relazione alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico oggetto del presente esame.




Figura 4 – Ortofoto area di progetto

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica**;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - **VERIFICA 1:** L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
 - Dalla analisi della documentazione fornita, una porzione dell'**Area S4 di progetto interferisce** entro **500 metri** da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, con **altri impianti FER** (Figura 5);

L'area di progetto che comprende una porzione del campo S4 ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021.

La verifica procede per le aree che non rientrano nelle casistiche precedenti:

- L'area di progetto **non coincide** con una cava o una miniera;
- **VERIFICA 2**
 - L'area di progetto **non coincide** con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, co.1 lett. H), D.gs. 152/2006;
 - L'area di progetto pur **coincidendo con un'area classificata agricola**, **non è** racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
- **VERIFICA 3:** L'area di progetto **coincide parzialmente** con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a **300 metri**.



Figura 5 – Aree di progetto idonee (Altri impianti FER e Rete Autostradale A14)

L'area di progetto, comprendente le aree nel buffer dei 300 m e dei 500 m, ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021.

La verifica procede per le aree che non intercettano il buffer dei 300 m dalla rete autostradale e il buffer dei 500 m da zone industriali.

Poiché le restanti parti del progetto non rientrano nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136, D.lgs. n.156/2006.

L'area di progetto restante ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		STATUS DELL'AREA IN ESAME
Aree naturali protette nazionali e regionali		Non presente
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria		Non presente
Zona protezione Speciale - ZPS		Non presente
Important Birds Area – IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
	Tratturi + buffer di 100m (parte delle opere ricadenti nell'AREA S4)	Presente
Aree a pericolosità	Idraulica	Non presente
	Geomorfologica	Non presente
PUTT	Ambito A	Non presente
	Ambito B	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km		Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m		Non presente
Coni visuali		Non presente
Grotte		Non presente
Lame e Gravine		Non presente
Versanti		Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità		Non presente

Tabella 2 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010




Figura 6 – Interferenza dell'area di progetto con le aree non idonee all'istallazione di FER: Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
49	Tratturello	Motta - Villanova	Non Reintegrato	Foggia/San Severo	PTC/A

Tabella 3 – Classificazione del quadro d'assetto dei tratturi

L'analisi ha, inoltre, evidenziato che una piccola parte dell'impianto agrivoltaico ricade in un'area a pericolosità idraulica, come mostrato nella Figura 7. Tuttavia, il proponente indica che **l'area destinata ai tracker sarà posizionata al di fuori di questa zona** (come si evince dalla Figura 2).




Figura 7 – Interferenza dell'area di progetto con le aree non idonee all'installazione di FER: Pericolosità idraulica

Il proponente ha, infatti, elaborato il disegno dell'impianto fotovoltaico adottando un layout che evita le zone giudicate non adatte. Questo è stato realizzato mediante l'impiego di una metodologia di delimitazione accurata per minimizzare l'impatto e l'interferenza con le aree indicate.

Il proponente ha escluso queste aree inserendo delle zone cuscinetto per evitare le interferenze.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi della documentazione presentata **verifica** il rispetto, da parte della **Montana S.r.l.** degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale. I certificati sono stati emessi dall'Organismo accreditato **DNV Business Assurance Italy S.r.l.** (www.dnv.com) e sono in corso di validità.
- L'impianto **non prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- Non è documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- Non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. L'intervento ricade in "**Zona agricola del Triolo**", dove si applica quanto previsto dall'art. s7.3 - Il contesto del Triolo delle NTA del PUG-Parte Strutturale, che prevede l'obiettivo della "*salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi*

tipologici)”; inoltre l’art. s7.3.3 stabilisce che “nelle aree adibite all’attività agricola sono ammessi solo interventi legati all’esercizio dell’agricoltura”.

- a) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- b) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- c) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all’impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell’amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

Dalla documentazione messa a disposizione, il proponente dichiara che la destinazione urbanistica dei terreni interessati dalla realizzazione del presente impianto, desunta dai vigenti strumenti di gestione territoriale dei comuni interessati, risulta essere classificata **come Zona di tipo “E: Zona agricola normale”**.

Si segnala tuttavia che, come espresso nel parere del Comune di San Severo, l’intervento ricade nella “**Zona agricola del Triolo**”, dove si applicano le disposizioni dell’art. s7.3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte Strutturale. Questo articolo prevede l’obiettivo di salvaguardare i caratteri identitari, conservare i manufatti e le sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell’edilizia rurale, dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, oltre ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici). Inoltre, l’art. s7.3.3 stabilisce che **nelle aree adibite all’attività agricola sono ammessi solo interventi legati all’esercizio dell’agricoltura**.

Dai sopralluoghi svolti nei terreni agricoli in oggetto, come si evince dall’ortofoto e dai rilievi fotografici condivisi, sono attualmente coltivati a cereali autunno-inverno (grano duro, avena ecc.) avvicendati di solito con leguminose e/o orticole (broccoletti, pomodoro ecc.) facenti parte di una rotazione triennale o quadriennale. Oltre a questi sono presenti piccole aree destinate a vigneto per uva da vino e oliveto tradizionale per olive da olio.

Inoltre, pur ricadendo l’area del progetto, all’interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. della Provincia di Foggia (in particolare produzioni vinicole e olearie), **non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di pregio da segnalare**. Come è possibile verificare dalla Figura 8, **nell’intorno dei 500 m è evidenziata la presenza di piccole aree a oliveto e vigneto (stelline gialle) che, da una prima verifica in sito, non risultano essere in possesso di certificazioni di qualità in atto; in tal senso, il soggetto proponente dichiara che sarà prevista una verifica dei fondi in oggetto attraverso la consultazione delle fonti istituzionali**.



Figura 8 – Agro di San Severo con buffer 500 m

Punto 16.5:

Il proponente non ha fornito una pianificazione, descrizione e rappresentazione adeguata delle opere di mitigazione e compensazione previste. Le misure indicate nella "Relazione paesaggistica" non appaiono sufficienti a compensare l'alterazione della percezione visiva e i potenziali impatti negativi sul paesaggio determinati dalla realizzazione del progetto in esame.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il proponente non ha fornito la documentazione di analisi e calcolo necessaria per dimostrare la conformità dell'impianto alle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici. Queste linee guida definiscono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere classificato come agrivoltaico.

- **Requisito A:** l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca il rispetto del requisito. Il proponente dichiara che la superficie minima destinata all'attività agricola è pari al 70,92%.

Requisito A.1): Requisito dichiarato ma non verificabile.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca il rispetto del requisito. Il proponente si limita a dichiarare che il LAOR è pari al 38,65%.

Requisito A.2): Requisito dichiarato ma non verificabile.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Requisito B.1b): Requisito non verificabile.

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} &Indirizzo\ produttivo\ ante = Indirizzo\ produttivo\ post \\ &oppure \\ &Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ ante \leq Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ post \end{aligned}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Requisito B.1b): Requisito non verificabile.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

Requisito B.2): Requisito non verificabile.

- **Requisito C:** l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra. **Dagli elaborati documentali condivisi si evince che il layout dell'impianto è stato progettato considerando le seguenti specifiche:**

- Larghezza massima struttura tracker: 5,268 m;
- Altezza massima del palo: 2,689 m.

Requisito C): Requisito rispettato.

- **Requisito D:** i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca il rispetto del requisito.

Requisito D.1): Requisito non verificabile.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca il rispetto del requisito.

Requisito D.2): Requisito non verificabile.

- **Requisito E:** i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca l'utilizzo di sistemi di monitoraggio relativi a queste attività.

Requisito E: Requisito non verificabile.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **SOLAR CAPITAL 4 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

Il parco agrivoltaico previsto avrà una potenza elettrica pari a **39,40 MW** e prevede un'estensione complessiva di circa **66 ettari di cui 52 ettari interessati dall'impianto**. Il campo fotovoltaico in progetto sarà costituito da **4 sezioni S1, S2, S3 e S4** localizzate a circa 14 Km a nord-ovest del centro abitato di Foggia e a circa 15 Km a sud-est del centro abitato di San Severo. Infine, la connessione dell'impianto sarà realizzata in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo".

Dalle analisi emerge che:

- Le aree del progetto ricadenti nei Campi S1-S2-S3-S4 **sono classificate come idonee** secondo l'art. 20, comma 8, lett. **c-ter** e **c-quater** del D. Lgs. 199/2021;

- L'area del progetto **non rientra nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010**. Parte delle aree di progetto interferiscono con la **Rete dei Tratturi** e precisamente con il **Tratturello Motta – Villanova**.
- Nel territorio esaminato sono state identificate microaree di colture arboree che, in una prima analisi, non risultano incluse negli elenchi ufficiali delle coltivazioni di qualità. Tuttavia, **è necessario effettuare una verifica diretta presso fonti istituzionali per confermare lo stato di certificazione**.
- I terreni non occupati dalle strutture dell'impianto continueranno ad essere adibiti ad uso agricolo ed è prevista una **piantumazione e coltivazione di ulivi**.
- **Non viene fornita documentazione adeguata** riguardante l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.5 del D.M. 10-9-2010.
- Il progetto, sulla base di quanto dichiarato, rispetta il **requisito A** riportato all'interno delle *"Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici"* in quanto la superficie minima destinata all'attività agricola è pari al **70,92%** mentre la LAOR (percentuale di superficie ricoperta dai moduli) è pari al **38,65%**.
Si evidenzia, tuttavia, la mancanza di specifica documentazione di analisi e calcolo che dimostri la conformità dell'impianto in oggetto alle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici. Tali linee guida, definiscono le caratteristiche minime e i requisiti necessari affinché un impianto fotovoltaico possa essere classificato come agrivoltaico. La presente verifica andrà quindi condotta scrupolosamente dall'Autorità competente.